

***Comune di Breda di Piave***  
***Provincia di Treviso***

***Regolamento Comitato***  
***per i Gemellaggi***

*Approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 30.09.2002, divenuta esecutiva in data 19.10.2002.*

## **Art. 1**

E' istituito nel Comune di Breda di Piave il Comitato per i Gemellaggi, con il compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a mantenere, favorire e sviluppare i rapporti e le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Breda di Piave con Enti territoriali di altri Paesi.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

## **Art. 2**

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale, che rimane unica responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con il mondo dell'associazionismo locale e con le varie componenti sociali del territorio curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio riveste un profondo e irrinunciabile significato, volto a favorire l'Unità dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

## **Art. 3**

I mezzi finanziari a disposizione del Comitato per il suo funzionamento e per l'esplicazione della sua attività sono assicurati, oltre che dai contributi di provenienza da parte di privati, enti ed organismi vari, reperiti dal Comitato stesso, anche da un budget annuale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Tale budget verrà erogato al Comitato su presentazione di dettagliati programmi annuali, ai quali dovranno seguire i relativi rendiconti sull'impiego dei fondi assegnati.

## **Art. 4**

Il Comitato, che è nominato dal Sindaco, è composto da:

- a) il Sindaco o suo delegato;
- b) due rappresentanti del consiglio comunale di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, destinati dai rispettivi capi gruppo;
- c) un rappresentante della Pro Loco;
- d) un rappresentante delle associazioni di volontariato e da loro designato;
- e) un rappresentante delle associazioni combattentistiche e da loro designato;
- f) un rappresentante delle scuole, da loro designato;
- g) un rappresentante delle associazioni sportive, da loro designato;
- h) *tre* rappresentanti delle famiglie che ospitano componenti delle delegazioni in visita a Breda di Piave, possibilmente provenienti da frazioni diverse del Comune, da loro designato.

## **Art. 5**

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti:

- il Presidente, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con le cariche rivestite dai componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4.

## **Art. 6**

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni
- b) per assenza (più di tre sedute consecutive senza giustificazione);
- c) su richiesta della componente che rappresenta;
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.

## **Art. 7**

L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio del Comune, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo e per presentare il rendiconto dell'attività dell'anno in conclusione; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma sarà presentato, per la presa d'atto, in Consiglio Comunale.

Il programma dovrà poi essere sottoposto alla approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

## **Art. 8**

Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti assegnati.

## **Art. 9**

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza, esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei votanti; nell'eventualità di una parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 10**

Per le attività di carattere amministrativo, il Comitato si avvale dell'opera dell'Ufficio Segreteria del Comune.

## **Art. 11**

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e, di ogni incontro, dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 12**

Il Comitato per i gemellaggi rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha costituito e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato.

I componenti del Comitato non percepiranno alcun emolumento.